



LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 25 05 1992 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 6 1992 N. 10

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

CAPO I Generalita'

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983 n. 217 disciplina le strutture ricettive extra - alberghiere denominate: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventu'; c) rifugi alpini ed escursionistici; d) affittacamere; e) case e appartamenti per vacanze; f) alloggi agrituristici; g) miniaree di sosta.

CAPO II

Case per ferie

ARTICOLO 2

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali culturali assistenziali religiose o sportive nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 2. In attuazione di apposite convenzioni nelle case per ferie e' consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende nonche' gli assistiti dagli enti di cui al comma 1. 3. Nelle case per ferie deve essere garantita oltre alla prestazione dei servizi ricettivi anche la disponibilita' di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalita' di cui al comma 1. 4. I predetti complessi ricettivi possono altresì essere strutturali ed attivati per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalita' organizzative nell'ambito e sotto la responsabilita' del titolare dell' autorizzazione di cui all' articolo 4. 5. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che gestiti per le finalita' di cui al comma 1 assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di pensionati universitari casa della giovane case religiose di ospitalita' foresterie case per esercizi spirituali centri di vacanze per anziani centri di vacanze per minori e simili.

ARTICOLO 3

(Requisiti tecnici ed igienico - edilizi)

1. Le case per ferie oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali devono anche avere: a) superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in piu' e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico - edilizi di ogni singolo comune; b) un wc e un lavabo ogni sei posti letto un bagno o doccia e un bidet ogni dieci posti letto non serviti da dotazione private; arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto sedia o sgabello comodo e scomparto armadio per persona nonche' da tavolino specchio e cestino rifiuti per camera; d) locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo di ampiezza complessiva non inferiore a mq 25 per i primi dieci posti letto e mq 0 50 per ogni posto letto in piu'; e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti; f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall' autorita' sanitaria competente; g) servizio di telefono ad uso comune. 2. Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non dotate della superficie di cui al punto a) e' sufficiente sia garantita nelle camera una cubatura minima di mc 12 per persona.

ARTICOLO 4

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attivita')

1. L' esercizio dell' attivita' ricettiva nelle case per ferie e' soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l' ente gestore ed il Comune allo scopo di definire: a) i soggetti che possono utilizzare le strutture; b) il tipo di gestione e di servizi forniti tali in ogni caso da garantire le finalita' alle quali e' destinata la struttura; c) l' eventuale durata minima e massima dei soggiorni; d) le tariffe e le modalita' di determinazione delle stesse; e) il regolamento interno per l' uso della struttura. 3. L' autorizzazione puo' comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalita' dello stesso e nei limiti indicati dalla convenzione stipula con il Comune. 4. I titolari o gestori della suddetta attivita' ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall' art. 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

Capo III

Ostelli per la gioventu'

ARTICOLO 5

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalita' sociali e culturali. 2. Negli ostelli per la gioventu' deve essere garantita oltre alla prestazione dei servizi ricettivi anche la disponibilita' di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalita' di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Requisiti tecnici ed igienico - edilizi)

1. Gli ostelli per la gioventu' oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali devono anche avere: a) superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in piu' e con un massimo di sei posti letto per camera; b) un wc e una doccia ogni dieci posti letto un lavabo ogni sei posti letto non servizi da dotazioni private; c) arredamento minimo delle camera da letto costituito da letto sedia o sgabello scomparto armadio per persona nonche' cestino rifiuti per camera; d) locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo di ampiezza complessiva in inferiore a mq 25 per i primi dieci posti letto e mq 0 50 per ogni posto letto in piu'; e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti; f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall' autorita' sanitaria competente; g) servizio di telefono ad uso comune. 2. Negli ostelli per la gioventu' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non dotati della superficie di cui alla lettera a) e' sufficiente sia garantita nelle camera una cubatura minima di mc 10 per persona. 3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con cio' dover incrementare le dimensioni delle camere purché sia garantita la cubatura minima di mc 10 a persona. per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi. 4. Le camere da letto ed i locali igienici sono predisposti separatamente per uomini e donne. 5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalita' organizzative come la disponibilita' di cucina o di punti autonomi di cottura sotto la responsabilita' del gestore.

ARTICOLO 7

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attivita')

1. L' esercizio dell' attivita' ricettiva negli ostelli per la gioventu' e' soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l' ente gestore ed il Comune che individua e definisce i seguenti elementi: a) i soggetti che possono utilizzare la struttura; b) il tipo di gestione ed i servizi forniti tali in ogni caso da garantire le finalita' alle quali e' destinata la struttura; c) l' eventuale durata minima e massima dei soggiorni; d) le tariffe e le modalita' di determinazione delle stesse; e) il regolamento interno per l' uso della struttura; f) le modalita' ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall' utenza giovanile. 3. L' autorizzazione puo' comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalita' dello stesso e nei limiti indicati nella convenzione stipulata con il Comune. 4. I titolari della suddetta attivita' ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

CAPO IV

Rifugi alpini e rifugi escursionistici

ARTICOLO 8

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili normalmente attraverso mulattiere e sentieri e anche purché per periodi dell' anno limitati con strade carrozzabili. 2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire

ospitalita' e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 slm anche servite da strade carrozzabili. 3. La disciplina dei rifugi escursionistici si applica altresì alle strutture ricettive poste lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale e che pur possedendo le caratteristiche indicate dalla legge si trovano in località inferiore a m. 700 slm. 4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell' alpinismo o dell' escursionismo nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio che garantisca le finalità d' uso della struttura ricettiva.

ARTICOLO 9

(Requisiti tecnici ed igienico - edilizi)

1. I rifugi alpini ed i rifugi escursionistici devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di: a) servizio di cucina o idonee attrezzature per l' autonomo confezionamento del vitto; b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande; c) spazio per il pernottamento; d) alloggio riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito; e) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall' autorità sanitaria competente; f) servizi igienico - sanitari g) locale di fortuna con porta liberamente apribile dall' esterno; h) impianto telefonico o in caso di impossibilità e per i soli rifugi custoditi impianto di radio - telefono o di altro apparecchio similare; i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti. 2. Nei rifugi escursionistici per l' assolvimento dei requisiti di cui alle lettere b) c) e f) e' inoltre richiesto: a) un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di bevande ed alimenti; b) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere a un letto e mq 12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più; c) un locale bagno - composto da wc lavabo doccia e specchio con presa corrente - per ogni dieci posti letto effettivi o frazione non serviti da dotazioni private; d) un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto sedia o sgabello armadio e cestino rifiuti. 3. Per gli immobili da destinare a rifugio escursionistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora non vi sia la superficie minima indicata alla lettera b) e' sufficiente che sia garantita nelle camere da letto una cubatura minima di 10 mc per posto letto; e' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con ciò dover modificare le caratteristiche dimensionali delle camere.

ARTICOLO 10

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività)

1. L' esercizio dell' attività ricettiva nei rifugi alpini ed escursionistici se custoditi e' soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. La domanda di autorizzazione presentata dal proprietario del rifugio e sottoscritta per accettazione anche dal gestore e custode deve contenere a) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio l' altitudine e il tipo di manufatto b) le vie di accesso specificando se si tratta di carrozzabili sentieri o mulattiere c) il numero dei posti letto e delle dotazioni igienico - sanitarie d) il periodo di apertura e) i servizi prestati. 3. La domanda e' corredata da una relazione illustrativa e da disegni quotati in scala 1: 100 comprendenti i prospetti le piante e le sezioni della struttura ricettiva. 4. Il Comune accerta che il gestore - custode indicato abbia conoscenza della zona delle vie di accesso al rifugio ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e che posseda le necessarie cognizioni anche sanitarie per apportare i primi soccorsi. 5. L' autorizzazione all' esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande. 6. L' apertura di un rifugio non custodito e' soggetta a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio corredata dalle stesse indicazioni ed elaborati previsti per i rifugi custoditi; dovrà comunque essere garantito l' accesso mediante l' individuazione di uno o più depositari delle chiavi. 7. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il

commercio prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

CAPO V

Esercizi di affittacamere

ARTICOLO 11

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande in non piu' di sei camere aventi capacita' ricettiva non superiore a dodici posti letto ubicate in uno o due appartamenti ammobiliati posti in uno stesso stabile. 2. L' attivita' di affittacamere puo' altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all' esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria. 3. Gli affittacamere devono assicurare anche avvalendosi della normale organizzazione familiare i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente; b) cambio della biancheria almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente; c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione acqua calda e fredda e riscaldamento.

ARTICOLO 12

(Caratteristiche tecniche ed igienico - edilizie)

1. I locali destinati all' esercizio di affittacamere oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico - edilizi comunali devono anche essere dotati di: a) un locale bagno - composto di wc bidet lavabo vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente - ogni otto persone o frazione ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi; b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto sedia e comodino per persona nonche' da tavolo armadio specchio e cestino rifiuti per camera; c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno o di uso comune.

ARTICOLO 13

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attivita')

1. Chi intende esercitare l' attivita' di affittacamere e' soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. 2. La domanda di autorizzazione deve indicare: a) generalita' del dichiarante; b) ubicazione dei vani destinati all' attivita' ricettiva e numero dei posti letto distinti per vano; c) servizi igienici a disposizione degli ospiti; d) servizi complementari offerti; e) periodi di esercizio dell' attivita'. 3. I titolari o gestori della suddetta attivita' sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983 n° 217.

CAPO VI

CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE

ARTICOLO 14

(Definizione e caratteristiche)

1. Sono case e appartamenti per le vacanze le unita' abitative composte ciascuna da uno o piu' locali arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero nel corso di una o piu' stagioni con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi. 2. Sono altresì case e appartamenti per vacanze le unita' abitative a rotazione d' uso possedute da piu' comproprietari per predeterminati differenti periodi dell' anno e affittate a turisti in caso di non completo utilizzo da parte dei proprietari stessi; le quote poste a disposizione dei turisti devono raggiungere almeno il trenta per cento del totale. 3. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti: a) pulizia delle unita' abitative ad ogni cambio di cliente; b) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione acqua calda e fredda gas e nel periodo invernale riscaldamento; c) manutenzione delle unita' abitative e degli impianti tecnologici; d) locale di ricevimento recapito e assistenza degli ospiti ubicato nel comune interessato; e) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei pasti. 4. Nelle singole unita' abitative puo' essere altresì assicurata la dotazione di telefono radio televisione e filodiffusione. 5. Agli effetti della presente legge e' considerata comunque gestione in forma imprenditoriale e non occasionale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti con i limiti le dotazioni ed i servizi di cui al primo comma tre o piu' unita' abitative anche in stabili diversi poste nello stesso comune.

ARTICOLO 15

(Caratteristiche tecniche ed igienico - edilizie)

1. Le unita' abitative destinate alla gestione di case ed appartamento per vacanze devono possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico - edilizi comunali e disporre di una superficie minima di 28 mq con rapporto superficie/ persona non inferiore a 7 mq. 2. L' utilizzo delle predette unita' secondo le modalita' previste nella presente legge non ne comporta ai fini urbanistici la modifica della destinazione d' uso. 3. Gli arredi i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unita' abitative devono essere mantenuti in buono stato in conformita' dei requisiti igienico - sanitari previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16

(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attivita')

1. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze e' soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune riportante il numero e l' ubicazione delle unita' abitative da affittare. 2. La domanda di autorizzazione deve contenere: a) generalita' del richiedente; b) numero ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti destinati all' attivita' ricettiva; c) caratteristiche e modalita' di prestazione dei servizi offerti; d) periodi di esercizio della attivita'. 3. Il titolare dell' autorizzazione e' tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione al numero e alle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti. 4. I titolari gestori della suddetta attivita' ricettiva sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall' articolo 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217. 5. L' autorizzazione all' esercizio non puo' comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

CAPO VII

ALLOGGI AGRITURISTICI

ARTICOLO 17

(Norma di rinvio)

1. La definizione degli alloggi agrituristici la determinazione delle loro caratteristiche nonché la fissazione degli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività e dei requisiti tecnici e igienico-edilizi sono regolamentati dalla l.r. 28 agosto 1989 n. 39.

CAPO VIII

MINIAREE DI SOSTA

ARTICOLO 18

(Miniaree di sosta)

1. Gli Enti locali possono allestire nell'ambito dei rispettivi territori miniaree di sosta ai sensi dell'articolo 7 comma 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217. 2. Le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci piazzole e un massimo di trenta piazzole svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra - turistiche a supporto del campeggio itinerante rurale ed escursionistico. 3. I requisiti minimi sono quelli previsti per i campeggi contrassegnati da una stella.

CAPO IX

NORME COMUNI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 19

(Accertamento dei requisiti)

1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che: a) sussistano per ciascun tipo di struttura le caratteristiche ed i requisiti richiesti dai precedenti articoli; b) sussistano per il titolare o gestore i requisiti soggettivi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773. 2. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della prescritta documentazione prodotta anche mediante appositi sopralluoghi.

ARTICOLO 20

(Validità e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione anche per gli esercizi ad attività stagionale è rinnovata annualmente dietro presentazione di domanda e previo pagamento della tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.

ARTICOLO 21

(Diffida sospensione revoca e cessazione)

1. L' autorizzazione all' esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge e' revocata dal Comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi in base ai quali e' stata rilasciata. 2. Nei casi di violazioni per le quali e' prevista l' applicazione di sanzioni amministrative il Comune puo' previa diffida contemporaneamente sospendere l' autorizzazione da cinque a trenta giorni. 3. Nei casi di recidiva l' autorizzazione e' revocata. 4. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla presente legge che intenda sospendere temporaneamente l' attivita' deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne la durata. 5. La sospensione temporanea non puo' essere superiore a 6 mesi prorogabili dal Comune di altri 6 mesi per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l' attivita' si intende definitivamente cessata e l' autorizzazione e' revocata. 6. L' obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione dell' attivita'.

ARTICOLO 22

(Comunicazione dei provvedimenti)

1. Il Comune e' tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio della autorizzazione di cui alla presente legge nonche' delle diffide sospensioni revoche e cessazioni alla Regione e all' Azienda di Promozione Turistica competente per territorio. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune trasmette alla Regione l' elenco delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere autorizzate distinto per tipologia con l' indicazione della rispettiva capacita' ricettiva. 3. La Giunta Regionale provvede alla compilazione e pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dell' elenco degli esercizi ricettivi in attivita' comprendente la classificazione loro attribuita.

ARTICOLO 23

(Denuncia e pubblicita' dei prezzi)

1. I prezzi delle case per ferie ostelli per la gioventu' rifugi alpini rifugi escursionistici affittacamere case e appartamenti per vacanze sono comunicati alla Regione e al Comune secondo le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 284 entro il 1o marzo ed il 1o ottobre di ogni anno. 2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l' obbligo dell' applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le miniaree di sosta i prezzi sono comunicati esclusivamente alla Regione. 3. Le tabelle ed i cartellini con l' indicazione dei prezzi indicati nonche' della classificazione attribuita ai sensi dell' articolo 26 devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unita' abitativa.

ARTICOLO 24

(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitate dal Comune. 2. La Regione puo' esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

ARTICOLO 25

(Classificazione e comparazione ai fini tributari)

1. Gli esercizi di affittacamere e case e appartamenti per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo l' allegata tabella A. 2. Le case per ferie gli ostelli per la gioventu' i rifugi alpini ed i rifugi escursionistici sono classificati di III categoria. 3. L' attribuzione di un livello di classificazione e' obbligatoria e precede il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio dell' attivita'. 4. Ai fini della determinazione delle tasse di concessione regionale le autorizzazioni rilasciate in applicazione della presente legge sono equiparate laddove non specificatamente individuate a quelle dei corrispondenti esercizi ricettivi autorizzati ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 marzo 1958 n° 326 di cui al Titolo III della tariffa emanata con decreto legislativo 22 giugno 1991 n° 230.

ARTICOLO 26

(Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)

1. L' uso occasionale a fini ricettivi e per periodi definiti le strutture anche galleggianti non identificabili tra le strutture ricettive definite dalla presente legge o dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni e' consentito in deroga alle disposizioni citate previo nulla osta del Comune. 2. Il Comune concede il nulla osta a richiesta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti soggettivi e di sicurezza e la presenza di sufficienti requisiti igienico - sanitari in relazione al numero degli utenti ed al tipo di struttura. 3. Alle predette strutture ai fini della comparazione di cui all' articolo 25 comma 1 e' attribuita rispettivamente la classificazione di I categoria o a cinque stelle a seconda che risultino in possesso dei requisiti propri di strutture definite dalla presente legge ovvero dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni. 4. L' uso occasionale indicato al comma 1 e' comunque limitato alle manifestazioni ed ai periodi espressamente individuati con deliberazione della Giunta Regionale.

ARTICOLO 27

(Osservanza di norme statali e regionali)

1. E' fatta salva l' osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l' esercizio dell' attivita' ricettiva in quanto applicabili alle attivita' disciplinate dalla presente legge ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza la prevenzione incendi e infortuni la tutela igienico - sanitaria e l' uso e la tutela del suolo.

ARTICOLO 28

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le case per ferie gli ostelli per la gioventu' i rifugi alpini e gli affittacamere gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge entro un biennio da tale data devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla presente legge; durante tale periodo le autorizzazioni sono rinnovate a condizioni che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione previgente. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano nel territorio regionale le disposizioni della legge 16 giugno 1939 n. 1111 " Disciplina degli affittacamere" del dPR 4 agosto 1957 n. 918 " Approvazione del testo unico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini". 3. L' applicazione della legge 21 marzo 1958 n° 326 e' limitata ai campeggi gestiti dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all' articolo 10 della legge 17 maggio 1983 n. 217 che dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla

legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni per i campeggi classificati a 1 stella. 4. In applicazione dell' art. 5 ultimo comma della legge 17 maggio 1983 n. 217 i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attivita' di affittacamere hanno diritto di ottenere a domanda l' iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426.

ARTICOLO 29

(Divieto)

1. E' fatto divieto di utilizzare denominazioni definizioni e termini propri delle strutture turistiche e ricettive di cui all' articolo 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 per attivita' che non abbiano esclusivi scopi turistici.

ARTICOLO 30

(Sanzioni)

1. Chiunque svolga una delle attivita' disciplinate dalla presente legge senza prescritta autorizzazione o nulla - osta nel caso previsto dall' articolo 26 o ospiti nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all' articolo 2 commi 1 e 2 e' punito con sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a lire 4.000.000. 2. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli comunicati e' punito con una sanzione amministrativa proporzionale all' illecito riscosso. Tale sanzione e' pari a 50 volte l' illecito stesso con un minimo di lire 500.000. 3. Chiunque doti la struttura ricettiva di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato fatto salvo lo stato di necessita' per i rifugi alpini ed escursionistici e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 4. Chiunque interrompa l' attivita' senza averne dato preventiva comunicazione al Comune e' punito con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000. 5. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con pubblicazioni scritti avvisi o altro mezzo caratteristiche diverse da quelle possedute e autorizzate o una denominazione diversa da quella approvata e' punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000. 6. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi e' punita con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000 7. In caso di recidiva le sanzioni predette sono raddoppiate fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 21 comma 2. 8. Ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 l' applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e' demandata ai Comuni ai quali non devoluti i relativi proventi.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 25 maggio 1992

(Articolo 25) ALLEGATO A

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l' esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 sull' equo canone).

ATTO ALLEGATO

1) CONSERVAZIONE normale coeff. 1.00 mediocre coeff. 0.80 scadente coeff. 0.60 2) UBICAZIONE centro storico o centrale coeff. 1.30 semiperiferia coeff. 1.20 zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica e nella zona agricola coeff. 1.20 periferica coeff. 1.00 agricola coeff. 0.85 NB - L' ubicazione puo' intendersi riferita alle attrattive turistiche della localita'. 3) LIVELLO piano attico coeff.

1.20 piani intermedi coeff. 1.00 piano terreno coeff. 0.90 piano seminterrato coeff. 0.80 4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO A/ 1 coeff. 2.00 A/ 2 coeff. 1.25 A/ 3 coeff. 1.05 A/ 4 coeff. 0.80 A/ 5 coeff. 0.50 A/ 6 coeff. 0.70 A/ 7 coeff. 1.40 Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie: I categoria superiore o uguale a 1.82 II categoria superiore o uguale a 1.00 III categoria superiore o uguale a 0.384

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1992

___Num:0013

___Boll__Uff__Num:10

___Boll__Uff__Anno:1992